UNIVERSITÀ DI TRENTO

REGOLAMENTO CONTRIBUTI DI ISCRIZIONE E BORSE DI STUDIO PER GLI/LE STUDENTI NON EUROPEI/E

REGOLAMENTO CONTRIBUTI DI ISCRIZIONE E BORSE DI STUDIO PER GLI/LE STUDENTI NON EUROPEI/E

INDICE

Art. 1 – Oggetto 3

Art. 2 – Contributo onnicomprensivo annuale 3

Art. 3 – Borse di studio 4

Art. 4 – Requisiti di merito per il mantenimento dell'esonero e della borsa di studio 5

Art. 5 – Modalità di pagamento del contributo e di erogazione della borsa di studio 6

Art. 6 – Norme finali, entrata in vigore 6

REGOLAMENTO CONTRIBUTI DI ISCRIZIONE E BORSE DI STUDIO PER GLI/LE STUDENTI NON EUROPEI/E

Art. 1 – Oggetto

1. L'Università degli studi di Trento (di seguito UniTrento) prevede fra le sue finalità, ai sensi dello Statuto, il rafforzamento della propria dimensione internazionale e a tal fine pone in atto politiche di attrazione, fondate su merito e competenze.
2. Il presente regolamento disciplina le modalità di attribuzione delle borse di studio, di concessione dell'esonero, nonché gli importi dei contributi universitari previsti per gli/le studenti con cittadinanza non Europea residenti all'estero (di seguito non Europei/e), sia nei corsi di studio che prevedono profili professionali di respiro internazionale e caratterizzati dall'utilizzo della lingua straniera, solitamente l'inglese, come lingua in cui si tiene il corso, sia nei corsi di studio erogati in italiano che, in relazione agli ambiti disciplinari in essi previsti, risultano attrattivi per gli/le studenti internazionali.
3. In riferimento al precedente comma 2, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 17 della Legge Provinciale 2 agosto 2017, n. 9 che ha modificato la Legge Provinciale 24 maggio 1991, n. 9 "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore".

Art. 2 – Contributo onnicomprensivo annuale

1. Coerentemente con la normativa vigente, agli/alle studenti non Europei/e al momento della candidatura ad un corso di studio dell'Ateneo si applica un contributo onnicomprensivo annuale (di seguito: contributo), determinato secondo le modalità previste dal presente regolamento. Il contributo si applica per tutti gli anni accademici di iscrizione fino al conseguimento del titolo di studio, o comunque fino alla chiusura della carriera per altra motivazione.
2. L'importo del contributo è determinato in relazione a due parametri:
    a il raggruppamento cui appartiene il Paese di cui lo/la studente ha la cittadinanza, secondo la classificazione del World Bank Country and Lending Groups alla data del 1° luglio dell'anno solare di immatricolazione o rinnovo dell'iscrizione;
    b la tipologia di corso di studio e pertanto laurea triennale/laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale dell'offerta formativa di UniTrento.

3. Il raggruppamento di cui al comma 2, lettera a), è determinato sulla base del Paese di cittadinanza risultante dal documento di identità utilizzato per la candidatura. In caso di doppia cittadinanza, si applica il raggruppamento corrispondente al Paese di cittadinanza indicato dallo/a studente in sede di candidatura.
4. Gli importi del contributo per ciascuna combinazione data dal raggruppamento e dal tipo di corso di studio sono deliberati dagli organi di governo di UniTrento, secondo tempistiche che garantiscano un efficace processo di reclutamento. Gli importi sono resi pubblici in tempo utile per il reclutamento dell'anno accademico di riferimento.
5. L'ammissione a ogni corso di studio prevede la predisposizione di una graduatoria di merito, formulata con punteggi che garantiscano la comparabilità tra i diversi corsi di studio. È concesso l'esonero totale dal contributo agli/alle studenti che, nella graduatoria di ammissione al corso di studio, ottengono il punteggio soglia determinato dal Senato accademico. L'esonero di cui al presente comma è soggetto a verifica annuale del merito secondo le modalità previste all'articolo 4.

Art. 3 – Borse di studio

1. UniTrento, sulla base delle risorse disponibili nel proprio bilancio, può prevedere borse di studio riservate agli/alle studenti non Europei/e particolarmente meritevoli, qualora non risultino già beneficiari/e di altro contributo economico assegnato al medesimo titolo.
2. L'importo delle borse di studio è determinato dal Senato accademico e le risorse complessivamente destinate ad esse per ogni anno accademico, sono individuate nel budget annuale. L'importo della borsa di studio è pari almeno all'importo della borsa di studio del Ministero dell'Università e della Ricerca prevista per gli/le studenti fuori sede.
3. La borsa di studio è suddivisa in due rate, erogate rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell'anno accademico. Le borse di studio complessivamente disponibili in ogni anno accademico vengono attribuite ai corsi di studio, secondo criteri concordati fra il/la Prorettore/Prorettrice allo sviluppo internazionale e i/le delegati/e per l'internazionalizzazione di ciascuna struttura accademica. In ogni caso il Senato accademico può fornire linee di indirizzo e criteri al riguardo, anche al fine di favorire l'avvio di iniziative di internazionalizzazione di ulteriori programmi formativi.

4. Le borse di studio disponibili per ciascun corso di studio sono assegnate annualmente agli/alle studenti ammessi/e secondo l'ordine di graduatoria. Lo/la studente beneficiario/a di borsa di studio viene esonerato/a dal pagamento del contributo di cui all'articolo 2. L'esonero dal contributo ai sensi dell'articolo 2, comma 4, non è condizione sufficiente per l'attribuzione della borsa di studio.
5. Il mantenimento della borsa di studio negli anni successivi al primo è subordinato al raggiungimento dei requisiti di merito di cui all'articolo 4. La borsa viene confermata o revocata nel mese di settembre di ogni anno sulla base dei CFU acquisiti entro il 10 agosto del medesimo anno.

Art. 4 – Requisiti di merito per il mantenimento dell'esonero e della borsa di studio

1. Nel mese di settembre di ogni anno viene verificato il merito degli/delle studenti non Europei/e che beneficiano dell'esonero di cui all'articolo 2, comma 5, o della borsa di studio di cui all'articolo 3, sulla base dei crediti formativi universitari (CFU) acquisiti in seguito al superamento di esami entro il 10 agosto del medesimo anno.
2. L'esonero e la borsa di studio sono riconosciuti per un numero di anni pari alla durata normale del corso di studio al quale lo/la studente è iscritto/a. A decorrere dal primo anno fuori corso l'esonero e la borsa di studio cessano ed è dovuto il contributo onnicomprensivo annuale di cui all'art. 2, indipendentemente dai CFU acquisiti.
3. I requisiti minimi di merito per il mantenimento dell'esonero e/o della borsa di studio sono quelli previsti dalla normativa vigente relativa alla “no Tax-area” e attualmente fissati sulle soglie seguenti:
    a. per il primo anno di corso: almeno 10 CFU acquisiti;
    b. per gli anni di corso successivi al primo: almeno 25 CFU acquisiti nell'anno di corso precedente.
4. Lo/la studente che non raggiunge i requisiti di merito di cui al precedente comma 3 decade dall'esonero e/o dalla borsa di studio a decorrere dall'anno accademico successivo e viene assoggettato/a al pagamento del contributo corrispondente come definito all'articolo 2, per tutti gli anni accademici nei quali rinnoverà l’iscrizione.
5. Gli/le studenti regolarmente iscritti/e in un anno accademico e beneficiari/e di borsa di studio, che nel passaggio all’anno successivo decadono dal beneficio non sono tenuti/e alla restituzione degli importi percepiti per l’anno precedente.

Art. 5 – Modalità di pagamento del contributo e di erogazione della borsa di studio

1. Gli/le studenti non Europei/e tenuti/e al pagamento del contributo effettuano i versamenti secondo le scadenze stabilite dall'Ateneo per la generalità degli/delle studenti.
2. La borsa di studio è erogata in due rate: la prima nel corso del primo semestre dell'anno accademico di riferimento, la seconda nel corso del secondo semestre. La borsa di studio è prevista per un numero di anni pari alla durata normale del corso di studio.
3. Lo/la studente non Europeo/a, non esonerato/a dal contributo, che rinuncia in modo esplicito agli studi è tenuto/a, al pari della generalità degli/delle studenti, al versamento dell'eventuale rateo di contributo per l'ultimo anno accademico a cui ha preso iscrizione.

Art. 6 – Norme finali, entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente.
2. Il presente regolamento si applica agli studenti non Europei/e reclutati/e a decorrere dall'anno accademico 2027/28.